

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

---

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

---

### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

22° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004

---

**Presidenza del presidente PASTORE**

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1281-B) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

**Petizione n. 541**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 6, 7 e <i>passim</i>
BASSANINI (DS-U), relatore . . . . .	5, 6, 7 e <i>passim</i>
BONGIORNO (AN) . . . . .	19
BOSCETTO (FI) . . . . .	8, 12, 14 e <i>passim</i>
FALCIER (FI) . . . . .	9
PIROVANO (LP) . . . . .	7
* SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	5, 6, 9 e <i>passim</i>
VILLONE (DS-U) . . . . .	3, 10, 13 e <i>passim</i>
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	25

---

**N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.**

*Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,15.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1281-B) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

#### **Petizione n. 541**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1281-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, e della petizione n. 541 ad esso attinente, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Ricordo che gli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto, sono stati già illustrati e che su di essi hanno espresso il rispettivo parere il relatore e il rappresentante del Governo.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Turrone e da altri senatori.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati. Non essendo stati presentati sull'articolo 3 altri emendamenti oltre quello soppressivo 3.1, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 4 su cui è stato presentato un emendamento.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5, introdotto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 6, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Pastore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6, introdotto dalla Camera dei deputati, nel testo emendato.

**È approvato.**

L'articolo 7, corrispondente all'articolo 3 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che l'emendamento 7.0.1 è inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 8, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 9, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 9.1 e 9.2 sono inammissibili.

Metto ai voti l'articolo 9, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 10, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 10.2 è inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 10, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 11, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 12, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

L'articolo 13, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'articolo 14 su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ribadisco il mio invito al relatore, senatore Bassanini, a ritirare l'emendamento 14.1, perché contiene una specificazione nei confronti della quale siamo contrari.

BASSANINI, *relatore*. La formulazione dell'emendamento 14.1 intende dare seguito al parere espresso dalla Commissione giustizia, nel quale si ritiene preferibile il testo a suo tempo approvato dal Senato.

Come ho già sottolineato alla fine della precedente seduta, mi permetto di ricordare al sottosegretario Saporito – secondo cui la precisazione contenuta nell'emendamento è superflua – che la differenza tra il testo approvato dal Senato e quello approvato dalla Camera dei deputati è assai rilevante. Se l'amministrazione sceglie – e può farlo perché la legge lo consente – di stipulare un contratto e quindi di avere con il cittadino un rapporto paritario, deve essere chiaro che non può in un momento successivo agire unilateralmente nei confronti del privato stesso se non nei casi previsti dalla legge o dal contratto stesso, e sempreché lo richiedano rilevanti ragioni di interesse pubblico. Pertanto con il mio emendamento propongo che i casi di recesso unilaterale a favore della pubblica amministrazione, oltre a quelli contenuti nel contratto stesso, siano soltanto quelli previsti dalla legge purché questa sia entrata in vigore in un momento antecedente al contratto. Se, al contrario, l'amministrazione si riserva di poter introdurre successivamente nuovi casi di recesso, non si pone in posi-

zione paritaria rispetto al privato ma in posizione sopraordinata. Si rischia di tornare di nuovo al discorso del suddito e del principe: l'amministrazione è il principe che si riserva, quando non condivide più il contratto, di stracciarlo e decidere unilateralmente.

Sotto questo profilo il testo approvato dal Senato era molto rigoroso e avvicinava il nostro sistema a quello anglosassone nel quale l'amministrazione stipula normalmente, rispettandoli, contratti e convenzioni con i privati. Se vogliamo tutelare al massimo l'amministrazione, possiamo ammettere che i casi di recesso, oltre che dal contratto, siano stabiliti anche dalla legge, ma esclusivamente da quella entrata in vigore prima della stipulazione del contratto stesso, che deve quindi essere conosciuta dal contraente. In sostanza – lo ripeto ancora una volta – il contraente privato deve sapere, nel momento in cui sottoscrive il contratto, che i casi di recesso sono quelli previsti nel contratto e quelli stabiliti nelle leggi già in vigore e non in leggi emanate successivamente.

È chiaro che, se vogliamo mantenere fede ad una scelta innovativa e liberale, dobbiamo quantomeno prevedere che le disposizioni di legge siano entrate in vigore prima della stipulazione del contratto. In caso contrario, ritorniamo alla vecchia logica in cui l'amministrazione fa quello che vuole, senza rispettare i diritti dei cittadini, cioè a una logica che appare molto statalista e burocratica. L'emendamento 14.1 rappresenta un tentativo di compromesso, al quale mi aveva invitato proprio il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. In realtà, la Commissione giustizia suggerisce di tornare al testo approvato dal Senato. Devo però ricordare che se dovessimo apportare ulteriori modifiche al provvedimento potrebbero nascere difficoltà anche con la Camera dei deputati per ragioni di competizione.

BASSANINI, *relatore*. Signor Presidente, proprio perché ho giudicato ragionevole e fondato l'invito più volte espresso dal rappresentante del Governo di evitare ogni conflittualità con l'altro ramo del Parlamento, anche al fine di favorire l'approvazione definitiva del provvedimento, non mi ero limitato a riproporre il testo approvato dal Senato in prima lettura, ma avevo scelto la formula di compromesso contenuta nell'emendamento 14.1.

Forti del parere della 2<sup>a</sup> Commissione, se pensiamo sia utile tornare al testo licenziato dal Senato, il relatore non può che essere favorevole perché in sostanza si tornerebbe alla prima soluzione da noi scelta.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Vorrei semplicemente sottolineare che si sta valutando la volontà del legislatore e credo che questa volontà non sarebbe mai orientata a modificare artificialmente l'equilibrio dei rapporti contrattuali.

Ritengo però che la proposta contenuta nell'emendamento faccia riferimento a fatti specifici e non posseda i necessari requisiti di generalità e astrattezza; per questo ho difficoltà ad accedere alla proposta avanzata. In-

fatti, qualora venisse introdotto un simile fattore di distinzione, si potrebbe verificare una serie di casi diversi tra chi ha stipulato il contratto in base alla legislazione precedente e chi invece lo ha sottoscritto in base a quella successiva. La volontà del legislatore è ovviamente quella dell'ultima norma; qualora questa norma sia innovativa, la volontà del legislatore attuale prevale su quella del legislatore precedente. La volontà del legislatore non può non prevalere sia nel caso in cui essa preesista al contratto sia nell'ipotesi in cui intervenga in un momento successivo. In particolare, nei singoli contratti non può permanere quello che il legislatore ha voluto superare.

Mi rimetto alla valutazione della Commissione su questo punto; ribadisco però la mia perplessità su un'impostazione che non mi sembra di carattere generale ma riferita a casi particolari.

PRESIDENTE. Il relatore ha ovviamente sostenuto le ragioni del proprio emendamento; il rappresentante del Governo ha espresso un parere sostanzialmente contrario, pur rimettendosi formalmente alla Commissione. Si tratta di interpretazioni che hanno entrambe la loro fondatezza e sarà poi l'esperienza futura a stabilire chi ha ragione.

PIROVANO (*LP*). Signor Presidente, concordo in parte con quanto ha detto il rappresentante del Governo, se ci riferiamo a rapporti di media entità tra enti pubblici e società private di medie e piccole dimensioni. A mio parere però la posizione del privato contraente risulterebbe particolarmente debole nel caso in cui, di fronte a crisi industriali che riguardino grandi gruppi nazionali, quali ad esempio la FIAT o l'Alitalia, lo Stato fosse legittimato a intervenire e a modificare i rapporti contrattuali in essere, con inevitabili ripercussioni anche su imprese di dimensioni minori, la cui attività fosse collegata ai grandi gruppi coinvolti.

Non fare riferimento esplicito a una legge preesistente significa mettere in condizioni di inferiorità il contraente privato. Ritengo dunque preferibile ribadire il testo a suo tempo licenziato dal Senato, di cui all'articolo 1, comma 1-*ter* della legge n. 241, come formulato dall'articolo 1 approvato in prima lettura. Credo sostanzialmente che sia necessario evitare che il privato cammini perennemente sul sapone.

PRESIDENTE. Capisco che una precisazione del genere potrebbe anche essere utile, ma ritengo che la valutazione sia rimessa alla responsabilità e alla coscienza di ogni singolo Commissario. Personalmente non condivido l'esigenza di precisare che il recesso unilaterale non può avvenire in base a una legge entrata in vigore successivamente al contratto poiché l'affidamento del privato contraente è già tutelato dai principi generali del diritto.

BASSANINI, *relatore*. Signor Presidente, ovviamente i rilievi del rappresentante del Governo meritano di essere attentamente valutati sotto il profilo della sovranità del legislatore. La sovranità del legislatore, e

quindi il valore e l'efficacia della legge, non è certo messa in discussione dalle norme che stabiliscono l'irretroattività della legge. La nostra Costituzione vieta espressamente la retroattività delle norme penali. Il legislatore può ritenere del tutto opportuno, anzi necessario, punire in modo più severo determinati reati, ma non può dare valore retroattivo a questa sua disposizione. La previsione costituzionale intende salvaguardare l'affidamento del cittadino che, altrimenti, potrebbe essere perseguito per fatti commessi precedentemente alla loro individuazione come fattispecie penale.

A me pare che il caso al nostro esame sia in qualche misura analogo: sussiste un'analoga esigenza di tutelare l'affidamento del privato contraente. Ribadisco inoltre che l'emendamento da me presentato intende stabilire un compromesso tra l'esigenza di non modificare il testo e quella di tutelare il contraente privato. Personalmente preferirei ripristinare integralmente il testo originariamente approvato dal Senato. Con l'emendamento 14.1 pertanto propongo che «il recesso unilaterale della pubblica amministrazione da un contratto è ammesso nei casi previsti dal contratto, nonché nei casi previsti da espresse disposizioni di legge entrate in vigore prima della stipulazione del contratto».

Ritengo infatti che non sia possibile prevedere di cambiare unilateralmente un rapporto contrattuale. A esempio, il privato potrebbe avere già eseguito la sua parte e l'amministrazione potrebbe decidere improvvisamente di ridurre tutti i compensi pattuiti della metà. È indispensabile tutelare l'affidamento del privato contraente; se davvero vogliamo passare da un'amministrazione basata sul principio statalista della supremazia e del diritto d'imperio ad un'amministrazione moderna, come quella esistente nei Paesi anglosassoni, e non solo, occorre tutelare il diritto del cittadino e la sua condizione di parità.

Vorrei che fosse chiaro che non si tratta di una questione politica. Probabilmente questa norma suscita perplessità persino maggiori nella mia parte politica, che conta molti vecchi statalisti, rispetto all'attuale maggioranza. È un problema di modernizzazione del nostro sistema nei rapporti tra amministrazione e cittadini.

BOSCETTO (FI). La legge è legge e noi non possiamo prescindere dai principi generali sull'efficacia delle norme. Certamente la legge penale non può agire retroattivamente, ma tutte le altre leggi sì. Nel rapporto tra privato cittadino e pubblica amministrazione si stabiliscono dei patti, ma questo – come correttamente ricorda il Sottosegretario – non lede in alcun modo la possibilità che il Parlamento approvi successivamente una legge che eventualmente potrebbe anche derogare a quei patti. Sembra che si presuma che l'approvazione di questa nuova legge possa essere stimolata dall'amministrazione, come se si trattasse di una legge avente per oggetto il caso specifico, che retroagisca proprio per danneggiare il privato.

Credo che non si possa stabilire un principio di questo genere, e cioè che valgano soltanto le leggi esistenti al momento del contratto e non quelle successive, perché in tal modo andremmo a scardinare le norme

sulla successione delle leggi e sulla loro vigenza. Sono quindi del tutto favorevole alla posizione del Sottosegretario.

Tengo a precisare di aver parlato a titolo personale e non in qualità di Capogruppo di Forza Italia, lasciando ovviamente libertà di pensiero e di voto ai miei colleghi.

FALCIER (*FI*). Se invece si proponesse di ripristinare il testo inizialmente approvato dal Senato, che è stato modificato dalla Camera dei deputati, quale sarebbe il parere del Governo?

PRESIDENTE. C'è un problema di rapporti con la Camera: si vuole evitare di ripristinare una norma nello stesso testo originario senza avanzare una proposta di mediazione.

FALCIER (*FI*). Ho colto che il Governo nutre alcune perplessità sull'emendamento in esame. Mi sembra anche di aver colto che il relatore individuerebbe ancor meglio la sua mediazione se si ritornasse al testo inizialmente approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Però non si tratterebbe di una mediazione. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal relatore.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.4, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 14.3 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 14.5 presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 14.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 14, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 15 su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo ritiene condivisibili lo spirito e le motivazioni degli articoli 15 e 16, i quali prevedono un sistema di doppia disciplina del diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione e della tutela della riservatezza. In particolare l'articolo 15 elenca i requisiti soggettivi necessari per l'accesso ai documenti amministrativi; l'articolo 16 ha un

ambito di applicazione più ampio, in quanto regola il trattamento dei dati personali. D'altra parte, faccio presente che il sistema delineato viene incontro ad alcune esigenze che il Garante per la protezione dei dati personali ha sottoposto all'attenzione della Camera dei deputati, suggerendo alcuni emendamenti. Il testo approvato nell'altro ramo del Parlamento prevede saggiamente un equilibrio fra la tutela della riservatezza e il diritto di accesso ai documenti amministrativi e soprattutto riconosce al Garante una competenza per la protezione dei dati personali, competenza inesistente in passato.

Il Governo, pertanto, esprime parere contrario all'ipotesi di stralcio degli articoli 15, 16 e 17 formulata dal relatore. Ripeto che tale contrarietà è motivata dall'esigenza di conservare un equilibrio fra la tutela della riservatezza e il diritto di accesso ai documenti amministrativi che sono strettamente collegati alle norme generali sull'azione amministrativa di cui al disegno di legge in discussione, anche alla luce delle disposizioni concernenti la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui al successivo articolo 18, nonché delle nuove competenze attribuite al Garante per la protezione dei dati personali.

VILLONE (*DS-U*). Vorrei sapere se il Governo ritiene che la disciplina dell'accesso ai documenti della pubblica amministrazione, delineata dagli articoli in questione, determini una significativa riduzione del diritto di accesso definito nella legge n. 241 del 1990.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo ha tenuto conto di un orientamento comunitario che portava a ritenere che la normativa in questione fosse in un certo senso arretrata; si era quindi riservato di esaminare la possibilità dello stralcio in vista di una diversa e futura definizione della materia. Oggi consideriamo un insieme armonicamente definito il sistema che prevede la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, il diritto alla riservatezza e l'ulteriore competenza attribuita dalla Camera dei deputati al Garante per la protezione dei dati personali.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 15.2, perché mira a generalizzare il diritto di accesso eliminando il riferimento all'interesse. Analogamente il parere è contrario sull'emendamento 15.7, perché l'articolo 22 della legge n. 241 del 1990 fa riferimento alla categoria di documento amministrativo. Infine esprimo parere contrario sull'emendamento 15.8.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.1, invito il relatore a riformulare la disposizione specificando gli articoli del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 a cui la norma si riferisce.

BASSANINI, *relatore*. Francamente mi meraviglia la posizione del Governo. Non ho ben compreso come si sia passati da un orientamento, ancorché non formalizzato, che sembrava favorevole allo stralcio (salvo accertare se fosse tecnicamente possibile procedere allo stralcio ed effettivamente lo era) a una posizione più che contraria. Infatti addirittura si

respinge l'obiezione, a mio avviso molto seria e fondata, che la disciplina in questione si traduca in un sostanziale restringimento del diritto all'accesso rispetto a quanto previsto dalla legge n. 241. Non si tratta quindi di un passo in avanti a favore dei diritti dei cittadini ma di un passo indietro.

Mi sembra che ciò sia del tutto evidente già nel parere espresso dal Governo sull'emendamento 15.2. Infatti, prevedere che il diritto di accesso sia sempre e comunque riservato agli interessati significa introdurre in linea generale un principio di preventiva selezione delle richieste di diritto all'accesso, nonché aprire la strada ad una serie di obiezioni magari formalistiche che tendono a filtrare le richieste sulla base della verifica di un interesse qualificato. In molti casi sappiamo che è importante che l'accesso sia esercitato da soggetti che rappresentano interessi collettivi e diffusi, per i quali non sempre è facile dimostrare un interesse specifico e puntuale. Introdurre questa limitazione già nella definizione generale del diritto di accesso comporta una sostanziale contrazione di quel diritto rispetto a quanto previsto dalla legge n. 241.

Il Governo deve affermare chiaramente le sue intenzioni. Il relatore però non può che dichiararsi assolutamente contrario e naturalmente dovrà trarre le dovute conseguenze da un dissenso che riguarda un punto non secondario della normativa, ancorché non compreso nel testo originario del Governo ma introdotto attraverso emendamenti nel corso dell'*iter* successivo. Probabilmente il Governo è stato a ciò sollecitato dalla burocrazia ministeriale, in un estremo tentativo di resistenza alla modernizzazione dell'amministrazione.

La questione si pone in controtendenza rispetto a tutto l'asse del provvedimento che è quello di perfezionare, estendere e rafforzare i diritti dei cittadini, e non di indebolirli. Pertanto è chiaro che si tratta di una questione che non può essere sottovalutata; non si può affermare che il problema non è stato neppure esaminato dagli uffici che hanno proposto le formulazioni normative in quanto si tratta di un punto essenziale di questo istituto. Il diritto di accesso, come dice la parola stessa, disciplina la possibilità dei cittadini di accedere agli atti e ai documenti delle pubbliche amministrazioni. Quindi le dimensioni e l'ampiezza di questo diritto, i limiti ed i confini sono elemento essenziale della sua definizione. Se lo si restringe in maniera significativa, si compie un passo indietro rispetto ad una *ratio* dichiarata di questo provvedimento, come è riportato anche nella relazione introduttiva al disegno di legge, che era quella di estendere e rafforzare i diritti dei cittadini e non di indebolirli.

PRESIDENTE. Mi consenta però, onorevole relatore, un'osservazione con riferimento all'emendamento 15.2, che propone di sopprimere le parole «degli interessati» introdotte dalla Camera dei deputati alla lettera *a*) dell'articolo 15. Occorre considerare complessivamente la disposizione normativa leggendo anche la lettera *b*) dell'articolo 15, laddove si individua la categoria degli interessati: «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse di-

retto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Quindi forse si tratta di una questione più formale che sostanziale: nella lettera *a*), della quale stiamo discutendo, è implicito il concetto di soggetti interessati poi sviluppato nella lettera *b*) (che altrimenti non avrebbe senso di esistere); nella lettera *a*) era implicito un concetto che la Camera ha ritenuto opportuno esplicitare. A me non sembra che l'inserimento delle parole «degli interessati» aggiunga o tolga nulla alla sostanza del diritto; essa individua quella categoria che poi la lettera *b*) esplicita. Nel testo approvato dal Senato si poteva rilevare la categoria degli interessati come titolari del diritto non alla lettera *a*), dove dovrebbe essere comunque indicata, ma improvvisamente alla lettera *b*), senza alcun collegamento con la lettera *a*).

Pertanto, a mio avviso, questa precisazione è il frutto di una decisione meramente tecnica e non sostanziale. Tra l'altro, se un soggetto non ha nemmeno interessi diffusi a conoscere un certo tipo di documento, non è possibile attribuirgli il diritto di accedere al documento stesso. Senza questa specificazione qualsiasi persona, per curiosità o per altra ragione, potrebbe ottenere l'accesso a una procedura amministrativa, senza essere titolare né di un interesse diretto, né di un interesse diffuso. A me invece sembra che il sistema, anche quello attuale, non preveda che il diritto di accesso sia consentito a tutti; comunque deve sussistere un interesse. Non sarà più l'interesse specifico che siamo abituati a considerare e individuare, ma sarà quello, anche diffuso, individuato dalla lettera *b*).

Quindi, se si riflette sotto questo profilo, credo che stiamo facendo di una questione formale una questione sostanziale che forse non ha ragione di esistere.

BOSCETTO (*FI*). Signor Presidente, ritengo che la formulazione «degli interessati» sia estremamente ampia e quindi non comprendo le preoccupazioni del relatore. Riconoscendo il diritto ai titolari di interessi diffusi, si amplia la categoria degli aventi diritto all'accesso in modo estremamente rilevante.

BASSANINI, *relatore*. Signor Presidente, se ciò fosse vero non ci sarebbe materia di discussione, la Camera non avrebbe introdotto questa modificazione e adesso non avremmo posizioni contrapposte. Soprattutto non si capirebbe perché una serie di soggetti portatori di interessi diffusi molto significativi abbia preso l'iniziativa di criticare questa disposizione come restrittiva del diritto di accesso. La definizione di cui alla lettera *b*) non ha una valenza limitativa del diritto di accesso e si pone come definizione astratta della nozione di «interessati», applicabile ogni qual volta tale parola ricorra nel testo. Se ci sono disposizioni che parlano di diritto di accesso in generale, senza limitare i soggetti che hanno diritto all'accesso agli «interessati», è chiaro che – allo stato attuale – la lettera *b*) non si applica; introducendo invece alla lettera *a*) il riferimento agli interessati,

è assolutamente evidente che il diritto di accesso sempre e comunque è quello dei soggetti di cui alla lettera *b*) e non di altri.

Si tratta sicuramente di una limitazione: è sufficiente esaminare le norme sul diritto di accesso per verificare che molte prevedono un accesso come diritto generale alla trasparenza dell'azione amministrativa e non come diritto specificamente attribuito agli interessati. Invece con la nuova formulazione della lettera *a*) il diritto di accesso diventa esclusivamente un diritto riconosciuto ai titolari di specifiche situazioni di interesse. Quindi la differenza è evidente e notevole. Probabilmente è proprio questa la ragione per cui è stata introdotta tale modifica: ricordo che gli uffici burocratici hanno subito la normativa della legge n. 241, non la amano, non l'apprezzano e hanno cercato di ridimensionarla ma io sostengo che il Parlamento non deve aiutarli a ridimensionare la disciplina sull'accesso.

Se poi la maggioranza della Commissione è di diverso avviso, io ovviamente ne prendo atto e ne traggo le naturali conseguenze; non posso agire diversamente.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sottolineo che ho personalmente seguito il lavoro delle due Commissioni al Senato e alla Camera e pertanto confermo l'opinione espressa dal presidente Pastore. La precisazione «degli interessati» fu introdotta non per limitare il diritto, ma per semplici questioni di *drafting*: si parlava prima del diritto e poi degli interessati e quindi, per evitare che si potesse pensare a qualcosa di diverso, era opportuno intervenire. In caso contrario, si disse allora, la parola «interessati» introdotta improvvisamente alla lettera *b*) non sarebbe risultata comprensibile.

Ho dato questa spiegazione dettagliata al relatore perché non si tratta di una questione politica. Probabilmente diciamo tutti le stesse cose e dobbiamo ricordare che la lettera *b*) è stata definita in questa Commissione. Non è assolutamente un problema politico, ma è bene essere chiari, perché senza la precisazione «degli interessati» nella premessa potrebbe non risultare comprensibile l'esplicitazione di cui alla lettera *b*).

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, posso anche essere d'accordo che non è questione politicamente sensibile, nel senso che non c'è uno scontro di civiltà, né uno scontro tra maggioranza e opposizione in termini strettamente politici sul tema in questione. Però certamente esiste una differenza tra un'impostazione e l'altra. Come diceva il collega Bassanini, la menzione «degli interessati» alla lettera *a*) ha un certo peso. Non è possibile affermare che si tratta di una mera questione di *drafting*: il *drafting* è tale finché è politicamente irrilevante, ma quando ha conseguenze politiche, non è più tale, quale che sia l'etichetta formale che gli si vuole attribuire.

Infatti, una cosa è dire che vi è una figura generale di diritto all'accesso per la quale non ha rilievo il soggetto interessato, altra cosa è dire che nella figura generale del diritto di accesso il concetto di interessati ha un peso notevole. La definizione di cui alla lettera *b*) è assai restrittiva perché fa riferimento a soggetti «portatori d'interessi pubblici o diffusi, che» – però – «abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento

al quale è chiesto l'accesso». Si tratta quindi di una formulazione estremamente riduttiva, quasi coincidente con colui che in qualche modo viene leso dal documento; cosa ben diversa da un'ampia concezione del diritto di accesso.

Richiamo inoltre quanto stabilito nel successivo comma 2, laddove si stabilisce che resta ferma la potestà delle Regioni e degli enti locali di garantire livelli ulteriori di tutela. Quindi, non è indifferente e non è un fatto puramente tecnico che nella lettera *a*) sia stata inserita la specificazione «degli interessati».

Per quanto mi riguarda, annuncio fin da ora che voterò a favore degli emendamenti presentati all'articolo 15. Qualora non fossero approvati, il mio voto sull'articolo sarà contrario.

PRESIDENTE. Questo articolo è stato riformulato alla Camera dal Comitato ristretto, relatore l'onorevole Bressa. Non è stato dato alcun peso politico a tale riformulazione; si è ritenuto naturale inserire la formula «interessati» proprio in relazione a quanto detto nella lettera *b*).

Non esistono, quindi, conseguenze politiche.

VILLONE (*DS-U*). Vuol dire solo che la lettura dei colleghi legislatori della Camera dei deputati non è stata sufficientemente sofisticata.

PRESIDENTE. Non si può trarre da questo la conseguenza di una rottura politica.

BASSANINI, *relatore*. Se ciò fosse, dovremmo ritenere che le disposizioni che sta esaminando la 1<sup>a</sup> Commissione alla Camera, alcune delle quali con l'accordo di tutti i Gruppi, che massacrano le competenze costituzionali del Senato, non rappresentano un fatto politico. Anche i Gruppi del centro-sinistra sostengono nella riforma costituzionale alla Camera una forte riduzione dei poteri del Senato, ma questo non è sufficiente per farmi essere d'accordo.

Anche se la nuova formulazione della lettera *a*) è stata proposta dagli onorevoli Bressa e Leoni sono in disaccordo. Penso che abbiano sbagliato, che siano ancora prigionieri di una vecchia cultura statalista che resiste alle innovazioni.

PRESIDENTE. La mia sottolineatura ha lo scopo di far capire che l'inciso «interessati» è nato per una semplice ragione di lettura complessiva dell'articolo, anche se forse potrebbe portare ad interpretazioni sostanziali quali quelle che avete esposto.

In sostanza, il termine è stato inserito a seguito di un lavoro di coordinamento del testo licenziato dal Senato.

BOSCETTO (*FI*). Anche la legge n. 241 non prevede un diritto di accesso indiscriminato. Personalmente non ricordo previsioni di accesso indiscriminato, mi sembra che debba sempre sussistere un interesse.

Chiedo al senatore Bassanini di citare le norme che contengono simili previsioni per rendere il suo concetto più chiaro sul piano materiale e per dimostrare che si sta tornando indietro, restringendo gli ambiti attualmente garantiti. In caso contrario, rischiamo di perderci su una questione che non riusciamo ad apprezzare come fondamentale.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Mi sembra di ricordare che la modifica sia frutto di un suggerimento del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati. Tale Comitato dà indicazioni che il relatore fa proprie: quindi, non diamo colpe all'onorevole Bressa o al relatore poiché si tratta solo di un coordinamento privo di valore politico. Non si è trattato di una scelta di campo e mi sembra, senatore Bassanini, che tutti stiamo ripetendo la stessa precisazione.

Se la sostanza è questa, non comprendo per quale motivo dobbiamo creare un elemento di attrito, soprattutto considerando che la proposta è stata avanzata dal Comitato per la legislazione e dal relatore. Mi sembrerebbe di buttare – per così dire – benzina sul fuoco.

In ogni caso, ha ragione il relatore. Si tratta certamente di un orientamento completamente contrario a quello del Senato, ramo del Parlamento più liberale. Prego di leggere tutti i relativi atti nei quali potrete rilevare che il Governo ha cercato sempre, per una questione di armonia, di richiamare l'attenzione di tutti i Gruppi, e non solo quelli della maggioranza, sul fatto di evitare il pericolo di affossare la legge.

PRESIDENTE. La stessa situazione si ripresenta con riferimento alla specificazione «amministrativo», introdotta dalla Camera dei deputati al successivo comma 4. Tutta la legge si riferisce a documenti amministrativi; si tratta, quindi, di modifiche meramente formali.

Le norme da noi approvate sono state confermate dalla Camera dei deputati con alcune correzioni formali. Ad esempio il comma 2 dell'articolo 15 del testo licenziato dal Senato parlava di «accessibilità», mentre in quello approvato dalla Camera si usa il termine «accesso»; nel comma 4 è stata aggiunta la specificazione «amministrativo»; nel successivo comma 6 si parla «documenti amministrativi» e non più di «documentazione amministrativa».

Si tratta, quindi, fondamentalmente di una scelta non politica bensì giuridica, cioè di correzioni meramente formali e di coordinamento.

VILLONE (*DS-U*). Presidente, non riesco ad essere d'accordo con lei, pur comprendendo i suoi argomenti.

Non penso che ci sia stata la cattiva volontà di colpire il diritto all'accesso agli atti amministrativi, ma certamente il risultato cambia in seguito alle modifiche introdotte al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 15. Quando si scrive una legge, uno dei problemi di fondo è quale spazio si deve lasciare all'evoluzione successiva in termini soprattutto giurisprudenziali. Le norme chiave su cui si innesta l'evoluzione giurisprudenziale sono definizioni a carattere generale.

Faccio un esempio concreto. Se nella lettera *a*) si lascia la specificazione «degli interessati», ci saranno determinate conseguenze: l'evoluzione giurisprudenziale dovrà solo stabilire se c'è un interesse diretto, attuale, se c'è una situazione giuridicamente tutelata, se sussiste un collegamento con il documento. Se invece si elimina tale specificazione, l'evoluzione giurisprudenziale potrà verificare se si tratta di un accesso in cui rileva il binomio interessati e controinteressati o se potenzialmente esso non è rilevante. Questa è la differenza che si introduce nel complessivo sistema normativo lasciando o meno quelle due semplici parole.

Mi sembra una differenza rilevante sulla potenzialità evolutiva della norma. Non parlo di quanto adesso scriviamo. Quando elaboriamo un testo, dobbiamo pensare a quello che accadrà e allo spazio che vogliamo lasciare al futuro, che sarà molto diverso se quelle due parole resteranno nella norma.

BASSANINI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei dare una risposta al collega Boschetto precisando che effettivamente nel sistema della legge n. 241 il diritto di accesso presuppone l'esistenza di un qualche interesse, ancorché diffuso; però questa osservazione non è sufficiente a chiudere l'argomento per due sostanziali ragioni. La prima è che noi avevamo posto mano alla novella della legge n. 241 per fare passi avanti nel senso della tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini a fronte della resistenza di una cultura e di una mentalità burocratiche che tendono ancora, nonostante vi siano stati dei progressi, a considerare i cittadini come sudditi e le amministrazioni come titolari di poteri di imperio nei confronti dei cittadini stessi. In alcune parti di questa legge abbiamo tentato di fare questi passi avanti; la Camera dei deputati ne ha ridimensionato qualcuno, ma comunque il tentativo vi è stato. Non possiamo quindi rispondere che in questa occasione non si fa che ribadire la legge n. 241 e che pertanto la modifica proposta è tutto sommato accettabile, perché noi vorremmo appunto fare passi avanti.

La seconda considerazione è ancora più importante della prima perché, nel contesto di queste norme sull'accesso, lo stesso relatore deve sinceramente ammettere di aver forse sottovalutato la portata degli emendamenti presentati nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento, di non averli esaminati con sufficiente approfondimento. Inoltre il contesto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati prevede, in particolare all'articolo 16, una forte estensione dei casi di limitazione dell'accesso; quindi, se noi guardiamo nel complesso a queste limitazioni, all'articolo 16 sono aumentati i casi in cui non si ha accesso, mentre all'articolo 15 non viene fatto alcun passo avanti rispetto alla legge n. 241. Ne deriva che il complesso di questa disciplina rappresenta un arretramento.

È anche questa la ragione per cui sarebbe stato meglio – ed io continuo a proporlo – procedere a uno stralcio degli articoli 15, 16 e 17, una volta accertato che tecnicamente era possibile, per compiere una riflessione più approfondita. Nell'ambito di un provvedimento che vuole fare passi avanti verso la sburocratizzazione e le garanzie dei diritti dei citta-

dini, che senso ha fare dei passi indietro per quanto riguarda la parte concernente il diritto di accesso? A mio avviso non ha alcun senso. Questa è la risposta che dovevo al collega Boschetto.

Di fronte alla nuova posizione del Governo, insisto per l'accoglimento degli emendamenti 15.2 e 15.7 e preannuncio che, in caso di reiezione, trarrò le necessarie conseguenze.

BOSCETTO (*FI*). La ringrazio.

PRESIDENTE. Credo che a questo punto i termini della questione siano chiari e quindi si possa procedere alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti dal 15.4, 15.5, 15.6 e 15.3 sono inammissibili.

Passiamo all'emendamento 15.7, sul quale il relatore aveva espresso parere favorevole.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.7, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 15.1.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Invito il relatore a riformulare l'emendamento 15.1, specificando le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 a cui si deve fare riferimento. Il decreto-legislativo n. 196 del 2003 viene infatti citato genericamente, mentre sarebbe opportuno precisare quali articoli si richiamano.

BASSANINI, *relatore*. Il relatore – come ho già detto – è stato latore di emendamenti formulati e sollecitati dall'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Noi intendiamo approvare questo emendamento.

BASSANINI, *relatore*. Quello che intendo dire è che sinceramente non ho alcuna intenzione di fare io questa operazione di delimitazione delle norme del citato decreto-legislativo.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ribadisco il parere contrario sull'emendamento 15.8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.8, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

VILLONE (*DS-U*). Dichiaro il voto contrario a nome del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato, nel testo emendato.

**È approvato.**

BASSANINI, *relatore*. Signor Presidente, preso atto dell'esito delle votazioni sugli emendamenti all'articolo 15, e comunque dell'orientamento della Commissione in merito alle disposizioni concernenti l'accesso, mi sembra ragionevole rimettere il mio incarico di relatore. Naturalmente lei non avrà difficoltà a sostituirmi per l'ancora ridotto *iter* che resta da compiere per l'approvazione del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Senatore Bassanini, sinceramente è un esito che non mi sarei mai aspettato o augurato, anche perché uno dei padri del provvedimento è proprio lei. Esprimo il mio rammarico soprattutto in considerazione del fatto che le disposizioni di cui si tratta riguardano modifiche di carattere tecnico e formale del provvedimento; questa è ovviamente la mia personale opinione, non voglio contestare la validità delle ragioni assunte.

BOSCHETTO (*FI*). Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia confermo la piena stima nel relatore e lo prego di recedere dalla sua intenzione.

BONGIORNO (AN). Anche Alleanza Nazionale conferma la propria fiducia nel relatore.

PIROVANO (LP). A nome della Lega esprimo anch'io la nostra stima.

PRESIDENTE. Senatore Bassanini, la invito caldamente a ripensarci. Quella che stiamo per approvare è destinata a rimanere una legge epocale, come è già successo per la legge n. 241, per cui mi sembra giusto che, insieme a quello degli altri autori – parlamentari o non, governativi e non –, anche il suo nome resti legato a questo provvedimento. Sinceramente, nel complesso di una legge profondamente innovativa, quello in discussione mi sembra un punto del contendere importante, ma forse non decisivo.

BASSANINI, *relatore*. Signor Presidente, le questioni relative al nome sono del tutto secondarie. Ho già chiarito, assumendomi anche una responsabilità non irrilevante, che nel momento in cui ho esaminato tutti gli emendamenti, forse perché in quel momento eravamo impegnati su altre questioni, come relatore – lo confesso – forse non ho prestato sufficiente attenzione, forse non ho valutato in modo sufficientemente approfondito le conseguenze cui portano le innovazioni rispetto alla vigente disciplina dell'accesso.

Continuo a ritenere che eravamo partiti dal proposito di approvare un provvedimento che avrebbe dovuto compiere – e in buona parte ci riesce – passi avanti rispetto alla vecchia e gloriosa legge n. 241, che rappresentò il primo importante passo sul terreno della tutela dei diritti dei cittadini nei confronti di una pubblica amministrazione che considerava ancora i cittadini come sudditi o come titolari di diritti che venivano concessi di tanto in tanto. In effetti – ripeto – su molti terreni si fanno passi avanti; su questo fronte, esaminato a mente fredda e forse tardivamente il testo, più ancora quello dell'articolo 16 rispetto all'articolo 15, si deve constatare che si fanno invece consistenti passi indietro. Purtroppo alcuni di questi passi indietro non sono recuperabili, se non con lo stralcio. Per questo l'ipotesi che era emersa nella precedente seduta, che ci aveva portato ad un chiarimento positivo sulla possibilità tecnica dello stralcio, era stata salutata come un'ipotesi positiva, che ci consentiva di non approvare una normativa che – insisto – si pone in contraddizione con la *ratio* di questo provvedimento, che è quella di allargare i diritti dei cittadini e non di restringerli, e di restringere invece le possibilità di arbitrio da parte della pubblica amministrazione e della burocrazia piuttosto che allargarle.

Purtroppo non è così. Valuto positivamente la richiesta che molto generosamente i colleghi hanno fatto di ritirare le mie dimissioni dalla carica di relatore. Chiedo però – lo voglio dire sommamente, senza su questo aprire una trattativa, per cercare di capire – un impegno della Commissione ad avviare al più presto una riflessione, ovviamente dopo la pausa estiva, sulla disciplina dell'accesso che noi in maniera un po' garibaldina

abbiamo modificato. Temo che le modifiche siano attribuibili alle esigenze di alcuni uffici o di alcune amministrazioni che sono saltate in corsa su questo treno e non all'esigenza di affrontare effettivamente i problemi che in questi 14 anni la normativa in questione ha determinato.

Quindi vorrei che si definisse un impegno comune, analogo a quello che con un altro relatore, il collega Falcier, abbiamo assunto circa la necessità di ripensare le norme sul governo degli enti locali, cioè il testo unico, i poteri dei consigli e così via; un impegno a darci un calendario che preveda anche questa normativa come meritevole di una riconsiderazione più serena e tranquilla.

PRESIDENTE. Le considerazioni del senatore Bassanini suggeriscono di valutare con più attenzione le problematiche relative all'interpretazione delle norme in questione. Con riferimento al testo del disegno di legge, che ci auguriamo sia *bipartisan* su un argomento così importante, la Commissione, affinché l'*iter* possa procedere speditamente, può con un ordine del giorno impegnare il Governo a una applicazione delle norme sull'accesso tale da non limitare indebitamente il relativo diritto.

Penso che in questo modo si possa far risultare che in via interpretativa la Commissione ha ritenuto che le modificazioni apportate dalla Camera siano attribuibili a un coordinamento formale e non incidano sul contenuto dei diritti riconosciuti dal testo originario del Senato. In questo modo possiamo impegnare non solo noi stessi, ma anche il futuro interprete sotto questo profilo: assumere – lo ripeto – le modifiche introdotte dalla Camera come migliorative sul piano della forma del testo, senza che con ciò si sia voluto ridurre il diritto di accesso così come già previsto nel testo del Senato.

Siccome un ordine del giorno di questo tipo è indirizzato ai posteri più che al Governo, nel senso che è rivolto a chi interpreterà la normativa, credo sarebbe opportuno pervenire ad un voto da parte della Commissione. Formulo pertanto il seguente testo:

«0/1281-B/1/1<sup>a</sup>

PASTORE

La 1<sup>a</sup> Commissione permanente al Senato,

premesso che

le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 15, e in particolare il riferimento agli «interessati» in tema di diritto di accesso e la qualificazione di «amministrativo» per il documento accessibile, non alterano il contenuto sostanziale delle stesse disposizioni, come approvate dal Senato, ma ne rappresentano un mero adattamento formale, senza che ne possa derivare alcun effetto limitativo del diritto di accesso

impegna il Governo

ad assicurare, per quanto di competenza, una applicazione delle norme sull'accesso tale da non limitare indebitamente il relativo diritto».

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Insisto per la votazione, proprio al fine di dimostrare il consenso della Commissione su questo nodo interpretativo.

Metto ai voti l'ordine del giorno.

**È approvato.**

Chiedo al senatore Bassanini se a questo punto intende ripensare alla sua decisione di dimettersi da relatore.

BASSANINI, *relatore*. Signor Presidente, recedo dalla mia intenzione di dimettermi.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 16 su cui è stato presentato un emendamento.

Comunico che l'emendamento 16.1, pur se riferito ad una disposizione non modificata dalla Camera dei deputati, è ammissibile in quanto l'intervento è reso opportuno dall'intervenuta entrata in vigore del decreto-legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che reca il codice in materia di protezione dei dati personali.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

VILLONE (*DS-U*). A nome del mio Gruppo, dichiaro il voto contrario all'articolo 16.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 17 su cui è stato presentato un emendamento.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Invito il relatore a ritirare l'emendamento 17.1 che rischia di dar luogo a una complessa procedura che finirebbe per riflettersi negativamente sull'efficacia dell'attività amministrativa.

BASSANINI, *relatore*. Come ben sa il sottosegretario Saporito e come ho ripetuto più volte, il relatore si è fatto latore di esigenze segnalate dal Garante per la protezione dei dati personali; anche l'emendamento 17.1 deriva da una di queste segnalazioni.

La prima parte della mia proposta emendativa stabilisce che se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi e ricorrono particolari questioni interpretative o applicative, la Commissione prima di provvedere può sentire il Garante per

la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 15 giorni dalla risposta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Non vedo quale problema possa porre questa norma che riguarda un numero di procedimenti limitato già nella fattispecie; stabilisce che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi può – e quindi non è tenuta a farlo – sentire il Garante al quale dà un termine breve per pronunciarsi.

La seconda parte dell'emendamento riguarda i procedimenti relativi al trattamento pubblico di dati personali da parte della pubblica amministrazione che sono di fronte al Garante. Essa stabilisce che il Garante, nei casi previsti, può chiedere il parere, non vincolante, della Commissione per l'accesso.

Francamente non capisco quali gravi problemi ciò possa comportare. Personalmente non mi sembrano disposizioni di grande importanza. Non so per quale motivo l'ufficio del Garante abbia ritenuto all'unanimità di chiedere questa correzione che – ripeto – attribuisce una facoltà e non un obbligo alla Commissione per l'accesso e anche allo stesso ufficio del Garante. Cari colleghi, non mi sembra un fatto sconvolgente. Se l'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, che peraltro ha una composizione *bipartisan*, ritiene importante questa precisazione, possiamo tranquillamente prenderne atto, senza considerarla una formulazione che merita particolari obiezioni.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. C'è un principio che vige in tutte le Commissioni: ognuna crede di stare al centro del mondo e tutto il mondo deve intorno ad essa riordinarsi. Questo concetto è scaturito chiaramente alla Camera dei deputati quando in continuazione Commissioni, comitati o organismi consultivi sono andati alla ricerca di spazi di presenza.

Si ripete sempre che l'accesso ai documenti è ritardato e che i cittadini sono scontenti ma allo stesso tempo si crea una Commissione di accesso che deve ottenere, però, pareri, sia pure facoltativi, da altri organismi o da enti collegiali; il povero cittadino deve attendere ancora di più per avere una risposta chiara e precisa. In questa logica si pone la richiesta del Governo di ritirare l'emendamento in questione, rispettando l'autonomia del Garante per la protezione dei dati personali nonché quella della Commissione di accesso nell'interesse del cittadino.

Con la Commissione d'accesso per la prima volta si prevede a difesa del diritto del cittadino un organismo snello, agile, capace di dare risposte precise. Se i suoi lavori e l'espressione dei suoi pareri, sia pure facoltativi, sono collegati a quelli di altre Commissioni, sarà necessario far trascorrere altro tempo anche per rispettare la prassi. Per rendere più efficace la tutela dei diritti all'accesso di documenti – è un nuovo rapporto che stiamo definendo tra cittadini e pubblica amministrazione – mi sembra forzato proporre lo scambio facoltativo di pareri.

Pertanto, invito il relatore a ritirare l'emendamento preannunciando, in caso di mancato ritiro, un parere contrario.

BASSANINI, *relatore*. Insisto per la votazione dell'emendamento 17.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal relatore.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 17, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 18, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 19, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 20, introdotto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 21, introdotto dalla Camera dei deputati..

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 22, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 23, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, così come emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

**È approvato.**

Con l'approvazione del disegno di legge, l'esame della petizione si intende esaurito.

Ai presentatori della petizione verrà data comunicazione delle decisioni adottate.

*I lavori terminano alle ore 16,30.*

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1281-B  
d'iniziativa governativa

**Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti  
norme generali sull'azione amministrativa**

Articolo 1.

1. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: «e di pubblicità» sono sostituite dalle seguenti: «, di pubblicità e di trasparenza» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè dai principi dell'ordinamento comunitario»;

*b)* dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*l*-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, può agire secondo le norme di diritto privato, con i criteri e le condizioni stabiliti dalla legge e salvo che la legge disponga diversamente.

*l*-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1».

EMENDAMENTI

**1.3**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «trasparenza», inserire le seguenti: «secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli provvedimenti».*

**1.4**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «principi», inserire le seguenti: «e criteri».*

---

**1.7**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*"1-bis. Salvo che la legge disponga diversamente, le amministrazioni pubbliche agiscono secondo il diritto privato".».*

---

**1.5**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-bis.*

---

**1.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «può agire» con la parola: «agisce».*

---

**1.1 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «può agire» con la parola: «agisce» e sopprimere le parole: «con i criteri e le condizioni stabiliti dalla legge».*

---

**1.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: «con i criteri e le condizioni stabiliti dalla legge».*

---

**1.6**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.*

---

## Articolo 2.

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti».

## Articolo 3.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (*Uso della telematica*). – 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati».

## EMENDAMENTO

**3.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

## Articolo 4.

1. All'articolo 6, comma 1, lettera *e*), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale».

## EMENDAMENTO

**4.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel caso di diniego il richiedente può fare ricorso all'amministrazione, che decide nei suoi organi collegiali con deliberazione motivata».

---

## Articolo 5.

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la lettera *c*), sono inserite le seguenti:

«*c-bis*) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

*c-ter*) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;».

## Articolo 6.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (*Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*). - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali».

## EMENDAMENTI

**6.2**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.1**

PASTORE

*Al comma 1, capoverso «art. 10-bis», nel comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali».*

---

**6.3**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», nel comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «né al rilascio di concessioni edilizie o alla conferenza dei servizi».*

---

**Articolo 7.**

1. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono soppresse le parole: «, nei casi previsti dalla legge,»;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento».

**EMENDAMENTO****7.0.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis. 1. All'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola: "pianificazione" sono inserite le seguenti: "anche urbanistica e compresa l'attività vincolativa prevista dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490"».

---

## Articolo 8.

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole da: «entro quindici giorni» fino a: «richiesti» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate»;

b) al comma 3, il terzo periodo è soppresso;

c) al comma 5:

1) dopo le parole: «dal concedente» sono inserite le seguenti: «ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto».

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni».

## Articolo 9.

1. All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: «complessità» sono inserite le seguenti: «e di insediamenti produttivi di beni e servizi»;

2) le parole: «su motivata e documentata richiesta dell'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità»;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «della salute» sono inserite le seguenti: «e della pubblica incolumità»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3».

## EMENDAMENTI

### 9.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo la parola: «ambientale», inserire le seguenti: «è ostativo, così come quello relativo alla tutela».*

---

### 9.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*) Le amministrazioni interessate devono essere invitate alla conferenza con un congruo periodo di preavviso. Esse devono aver ricevuto preventivamente a cura del convocante e in tempo utile perché possano analizzarla, la documentazione inerente ai progetti esaminati e devono presentare in conferenza le proprie valutazioni in merito. Per i comuni, le province e le regioni è necessaria la deliberazione dei rispettivi Consigli sul parere da proporre in conferenza».

---

**9.2**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"*5-bis*). Per l'approvazione di progetti, piani e programmi comunali, provinciali e regionali, è necessaria la deliberazione dei rispettivi Consigli"».

---

Articolo 10.

1. All'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 è anteposto il seguente:

«*01*. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione»;

*b)* al comma 2, le parole: «almeno dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno cinque giorni»;

*c)* al comma 3, le parole: «ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi *6-bis* e 9 del presente articolo»;

*d)* al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «valutazione medesima» sono inserite le seguenti: «ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale»;

*e)* al comma 5, in fine, la parola: «pubblica» è sostituita dalle seguenti: «, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità»;

*f)* dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6-bis*. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede»;

*g)* al comma 7, sono soppresse le parole da: «e non abbia notificato» fino alla fine del comma;

*h)* il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma *6-bis* sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza».

## EMENDAMENTI

**10.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), nel capoverso 01, dopo le parole: «quindici giorni» e «trenta giorni» inserire la seguente: «lavorativi»; alla lettera b) dopo le parole: «cinque giorni» aggiungere la seguente: «lavorativi».*

---

**10.2**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*«e-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

*"5-bis) Le amministrazioni interessate devono ricevere preventivamente a cura del responsabile del procedimento e in tempo utile perché possano analizzarla, tutta la documentazione inerente ai progetti. Per i comuni, le province e le regioni è necessaria la deliberazione dei rispettivi Consigli sul parere da proporre in conferenza"».*

---

**10.3**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «conforme alla» con le seguenti: «tiene conto della».*

---

## Articolo 11.

1. All'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

*b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:*

«3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione precedente, entro dieci giorni: *a)* al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; *b)* alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; *c)* alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione precedente, entro dieci giorni: *a)* alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; *b)* alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.

3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso

l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione»;

c) il comma 4 è abrogato;

#### Articolo 12.

1. Dopo l'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«Art. 14-*quinquies*. - (*Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto*). - 1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-*bis* e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-*quater* della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-*quinquies* della medesima legge».

#### Articolo 13.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole da: «, salvo quanto previsto» sino alla fine del comma sono soppresse.

#### Articolo 14.

1. Dopo l'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente capo:

«CAPO IV-*bis*.

#### EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO

"Art. 21-*bis*. - (*Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati*). - 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la no-

tifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

Art. 21-ter. - (*Esecutorietà*). - 1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

Art. 21-quater. - (*Efficacia ed esecutività del provvedimento*). - 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

Art. 21-quinquies. - (*Revoca del provvedimento*). - 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 21-sexies. - (*Recesso dai contratti*). - 1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Art. 21-septies. - (*Nullità del provvedimento*). - 1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 21-octies. - (*Annulabilità del provvedimento*). - 1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Art. 21-nonies. - (*Annulamento d'ufficio*). - 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole».

## EMENDAMENTI

### 14.1

#### IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 21-sexies» con il seguente:*

«Art. 21-sexies. - (*Recesso dei contratti*). - 1. Il recesso unilaterale della pubblica amministrazione da un contratto è ammesso nei casi previsti dal contratto, nonché nei casi previsti da espresse disposizioni di legge entrate in vigore prima della stipulazione del contratto.».

**14.4**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 21-octies», nel comma 1, dopo la parola: «legge», inserire le seguenti: «o di atti amministrativi».*

---

**14.3**

PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 21-octies», sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento, qualora lo scopo che tali norme si propongono sia stato comunque raggiunto.».

---

**14.5**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 21-octies», nel comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

---

**14.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 21-octies», nel comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il provvedimento non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora si dimostri in giudizio che lo scopo di rendere possibile la partecipazione procedimentale degli interessati sia stato comunque raggiunto.».*

---

## Articolo 15.

1. L'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - (*Definizioni e principi in materia di accesso*). - 1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere».

## EMENDAMENTI

### 15.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nella lettera a), sopprimere le parole: «degli interessati».*

---

### 15.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, premettere il seguente periodo: «La richiesta di accesso ai documenti amministrativi riguardanti l'ambiente e l'inquinamento, comprese le copie dei documenti, non può essere rifiutata anche nel caso in cui il pubblico non debba far valere un interesse particolare, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e recepita dalla legge, 16 marzo 2001, n. 108».*

---

### 15.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, premettere il seguente periodo: «La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, comprese le copie dei documenti, non può essere rifiutata se non nel caso in cui ricorrano motivi di difesa nazionale o di sicurezza pubblica o siano relativi a dati sensibili».*

---

**15.6**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, premettere il seguente periodo: «La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, comprese le copie dei documenti, non può essere rifiutata alle associazioni riconosciute dalla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente».*

---

**15.3**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, premettere il seguente periodo: «Alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi riguardanti l'ambiente e l'inquinamento non può essere opposto diniego».*

---

**15.7**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sopprimere la parola: «amministrativo».*

---

**15.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sostituire le parole: «documento amministrativo» con le seguenti: «documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono».*

---

**15.8**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 22» nel comma 6, sostituire le parole: «i documenti amministrativi ai quali» con le seguenti: «la documentazione amministrativa cui».*

---

**ORDINE DEL GIORNO****0/1281-B/1/1<sup>a</sup>**

PASTORE

La 1<sup>a</sup> Commissione permanente al Senato,

premessi che:

le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 15, e in particolare il riferimento agli «interessati» in tema di diritto di accesso e la qualificazione di «amministrativo» per il documento accessibile, non alterano il contenuto sostanziale delle stesse disposizioni, come approvate dal Senato, ma ne rappresentano un mero adattamento formale, senza che ne possa derivare alcun effetto limitativo del diritto di accesso

impegna il Governo

ad assicurare, per quanto di competenza, una applicazione delle norme sull'accesso tale da non limitare indebitamente il relativo diritto.

---

**Articolo 16.**

1. L'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (*Esclusione dal diritto di accesso*) - 1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

*c)* nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

*d)* nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

*a)* quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

*b)* quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

*c)* quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

*d)* quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

*e)* quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile».

## EMENDAMENTO

### 16.1

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 24», nel comma 7 sostituire le parole: «strettamente indispensabile» con le seguenti: «strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.».*

---

### Articolo 17.

1. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il

provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.»;

b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.»;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti».

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, è abrogato. All'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il terzo periodo è soppresso.

## EMENDAMENTO

## 17.1

## IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), capoverso, nel decimo periodo, sostituire le parole da: «Se l'accesso è negato» fino a: «documenti amministrativi» con le seguenti: «Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi e ricorrono particolari questioni interpretative o applicative, la Commissione prima di provvedere può sentire il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi e ricorrano particolari questioni interpretative o applicative, il Garante per la protezione dei dati personali può chiedere il parere, non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.».*

## Articolo 18.

1. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (*Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi*).  
- 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo».

#### Articolo 19.

1. L'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. - (*Ambito di applicazione della legge*).. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge».

#### Articolo 20.

1. L'articolo 31 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato.

## Articolo 21.

1. Ai seguenti articoli della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apposte, rispettivamente, le rubriche di seguito indicate:

- a) articolo 1: «*Principi generali dell'attività amministrativa*»;
- b) articolo 2: «*Conclusione del procedimento*»;
- c) articolo 3: «*Motivazione del provvedimento*»;
- d) articolo 4: «*Unità organizzativa responsabile del procedimento*»;
- e) articolo 5: «*Responsabile del procedimento*»;
- f) articolo 6: «*Compiti del responsabile del procedimento*»;
- g) articolo 7: «*Comunicazione di avvio del procedimento*»;
- h) articolo 8: «*Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento*»;
- i) articolo 9: «*Intervento nel procedimento*»;
- l) articolo 10: «*Diritti dei partecipanti al procedimento*»;
- m) articolo 11: «*Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento*»;
- n) articolo 12: «*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*»;
- o) articolo 13: «*Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione*»;
- p) articolo 14: «*Conferenza di servizi*»;
- q) articolo 14-bis: «*Conferenza di servizi preliminare*»;
- r) articolo 14-ter: «*Lavori della conferenza di servizi*»;
- s) articolo 14-quater: «*Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi*»;
- t) articolo 15: «*Accordi fra pubbliche amministrazioni*»;
- u) articolo 16: «*Attività consultiva*»;
- v) articolo 17: «*Valutazioni tecniche*»;
- z) articolo 18: «*Autocertificazione*»;
- aa) articolo 19: «*Denuncia di inizio attività*»;
- bb) articolo 20: «*Silenzio assenso*»;
- cc) articolo 21: «*Disposizioni sanzionatorie*»;
- dd) articolo 23: «*Ambito di applicazione del diritto di accesso*»;
- ee) articolo 25: «*Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi*»;
- ff) articolo 26: «*Obbligo di pubblicazione*»;
- gg) articolo 28: «*Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio*»;
- hh) articolo 30: «*Atti di notorietà*».

## Articolo 22.

1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, i procedimenti amministrativi sono regolati dalle leggi regionali vigenti. In mancanza, si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990 come modificata dalla presente legge.

## Articolo 23.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta le misure necessarie alla ricostituzione della Commissione per l'accesso. Decorso tale termine, l'attuale Commissione decade.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a integrare o modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dalla presente legge.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, comma 1, lettera a), della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispetto dell'autonomia ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle modifiche apportate al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla presente legge nonchè al regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.



